



Provincia di Massa-Carrara
Dec. di Medaglia d'Oro al Valor Militare

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA
SETTORE 1 – AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

STAZIONE APPALTANTE (S.A.)

Palazzo Ducale – Piazza Aranci, 35 - 54100 Massa (MS)

Tel. 0585/816111 (Centralino)

PEC provincia.massacarrara@postacert.toscana.it

WEB <https://www.provincia.ms.it/>

Cod. NUTS ITI11 Cod. AUSA 0000234360

per conto della

Prefettura U.T.G. di Massa-Carrara

Palazzo Ducale – Piazza Aranci, 35 - 54100 Massa (MS)

P.E.C.: protocollo.prefms@pec.interno.it

WEB <https://www.prefettura.it/massacarrara/multidip/index.htm>

Codice Fiscale: 80003940451

DISCIPLINARE/BANDO DI GARA

**ACCORDO QUADRO PER L'ACQUISIZIONE DI 50 POSTI DI ACCOGLIENZA PER
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA) DI ETA' NON INFERIORE A 14
ANNI AI SENSI DELL'ART. 19 C.3 BIS DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2015, N. 142 E SS.MM.II.
SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL D.M. DELL'INTERNO DEL 1° SETTEMBRE
2016, IN CENTRI COLLETTIVI.**

PREMESSE

Il presente Disciplinare/Bando di gara contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

La Stazione Appaltante della Provincia di Massa-Carrara, è stata istituita presso l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta col codice AUSA 0000234360, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato nella Funzionaria E.Q. del Settore 1 Amministrativo-Finanziario, Servizio Advocatura e Stazione Appaltante, Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (*RASA*).

In virtù della Convenzione Prot. n. 4450 del 11/03/2024 stipulata tra la Provincia di Massa-Carrara e la Prefettura U.T.G. di Massa-Carrara per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la S.A. in funzione di centrale di committenza ai sensi di legge.

In esecuzione alla Decisione di autorizzazione a contrarre del 19 settembre 2024 (Prot. Int. Prefettura n. 38666/2024 e trasmessa ufficialmente il 19 settembre 2024) a firma del Prefetto della Prefettura U.T.G. di Massa-Carrara, Ente committente, pervenuta via PEC ed assunta al Prot. n. 15667 del 19/09/2024, con la quale si è disposto l'avvio nell'ambito del territorio della provincia di Massa-Carrara, della procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria, per la sottoscrizione di un Accordo Quadro, per la successiva attivazione, in base alle effettive necessità, dei contratti di appalto del servizio accoglienza temporanea di cittadini minori stranieri non accompagnati di età non inferiore ad anni 14 richiedenti protezione internazionale, comprensivo della messa a disposizione delle strutture di accoglienza e della gestione dei servizi connessi, mediante l'adozione della soluzione organizzativa, delle **strutture di accoglienza individuali, costituite da centri collettivi con capacità per un numero di 50 posti**, secondo le modalità ed i contenuti prestazionali descritti nel Capitolato speciale d'appalto, oltre che nei relativi allegati.

La S.A. in funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 in combinato disposto con l'art. 128. Servizi alla persona del DLgs 31 marzo 2023 n. 36, e tenuto conto della citata convenzione Prot. n. 4450 del 11/03/2024 indice la presente procedura di gara.

Ai sensi dell'articolo 25 del Dlgs. 36/2023 Codice dei Contratti pubblici (in seguito: Codice), la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <http://www.start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni sulla digitalizzazione delle procedure e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La procedura verrà conclusa con l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente, a norma dell'articolo 17, comma 3 e Allegato I.3 del Dlgs 36/2023, entro il termine ivi disposto decorrente dalla pubblicazione della procedura di gara, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, termine che non può essere sospeso neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

Tipo di appalto: Trattasi di appalto di servizi sociali e degli altri servizi assimilati (di cui all'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) e Parte VII Titolo I del Codice "Disposizioni particolari per alcuni contratti dei settori ordinari" da espletarsi nelle forme dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Luogo di esecuzione: Massa-Carrara codice NUTS ITI11.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 nonché dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, sono stati individuati:

Il Responsabile Unico di Progetto, per la Prefettura U.T.G. di Massa-Carrara, ai sensi dell'art. 15 del Codice è il Dirigente dell'Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali, Dott. Marco Bruschi - Tel 0585.8911 (Centralino) email prefettura.massacarrara@interno.it

Il Responsabile Unico del Progetto per la Stazione Appaltante è la Dirigente del Settore 1 – Amministrativo-Finanziario - “Stazione Appaltante”, della Provincia di Massa-Carrara, Dott.ssa Claudia Bigi.

Il Responsabile di fase di affidamento è il Dott. Stefano Fini del Settore 1 – Amministrativo-Finanziario - “Stazione Appaltante”, della Provincia di Massa-Carrara.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

La procedura di gara sarà gestita tramite il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla rete telematica toscana all'indirizzo <https://start.toscana.it>, ai sensi dell'art. 25 del Codice.

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare/Bando e a quanto previsto nel documento denominato "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START*", consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all'indirizzo internet <https://start.toscana.it>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://www.provincia.ms.it> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite

protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti che costituiscono parte integrante del presente Disciplinare/Bando:

- le Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it>
- il DPGR Toscana n. 79R del 24/12/2009 Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007 n. 38, come modificata dalla L.R. n. 13/2008 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare/Bando e nel documento Norme tecniche di funzionamento del Sistema telematico di acquisto della Regione Toscana, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it> che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6 *bis* e 6 *ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di

cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 LA DOCUMENTAZIONE DI GARA

1. Disciplinare/Bando di gara
2. Capitolato speciale d'appalto, ed i relativi allegati
3. Modulistica per offerta costituita da:
 - Modello ulteriori dichiarazioni
 - Modello individuazione titolare effettivo
 - Modello dichiarazione assenza conflitto di interesse
 - Patto di integrità della Provincia di Massa-Carrara
 - Codice di comportamento dipendenti della Provincia di Massa-Carrara
 - Codice di comportamento dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013 e ss.mm.ii.
 - Elaborati tecnici
 - Allegati modulistica.

La suddetta documentazione è scaricabile dal portale Start <https://start.toscana.it/>

La Prefettura si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

La Prefettura si riserva la facoltà di non aggiudicare qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, così come previsto dall'art. 108 comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nel capitolato speciale d'appalto, a cui si fa rinvio.

I servizi dovranno essere svolti in conformità al Disciplinare/Bando di gara ed al capitolato stesso.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, sulla piattaforma START della Regione Toscana all'indirizzo di <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla gara.

Le richieste di chiarimento dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/11/2024.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro le ore 14:00 del giorno 03/12/2024.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet <https://start.toscana.it/> nell'area riservata alla gara.

È onere dei concorrenti consultare periodicamente la suddetta area riservata al fine di verificare le risposte e/o i chiarimenti dati ai quesiti pervenuti o altre comunicazioni, notizie e avvisi relativi alla presente procedura di gara.

Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici o in altra forma diversa da quella suindicata.

NB: il sistema telematico Acquisti Regionale della Toscana – altri Enti RTRT utilizza la casella di posta noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono

tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Ai sensi dell'art. 90, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90, del Codice.

Salvo quanto disposto sopra, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC provincia.massacarrara@postacert.toscana.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO – IMPORTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei beni e dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento delle strutture ricettive temporanee, **esclusivamente dedicate ai minori stranieri non accompagnati (MSNA) di età non inferiore ad anni 14**, di cui all'articolo 19, comma 3 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142 e successive modifiche e integrazioni.

I servizi oggetto del presente capitolato sono assicurati dal gestore, secondo le specifiche tecniche (Allegato 1-bis), in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, la cui capacità massima è fissata in 50 posti per MSNA.

Ogni aspirante gestore potrà proporre e mettere a disposizione un centro di accoglienza composto da una o più strutture ricettive fino ad un massimo di 50 posti complessivi, fermo restando che presso ciascuna struttura dovranno essere assicurati distintamente tutti i servizi e le forniture previste dal capitolato e dai relativi allegati.

Presso la struttura è assicurata la permanenza continuativa del minore straniero non accompagnato nell'arco delle 24 ore.

E' consentito l'affidamento dell'appalto senza la suddivisione in lotti prestazionali, in quanto l'unicità e l'indivisibilità delle prestazioni rende non conveniente né efficace la separazione in lotti, non essendo possibile raggiungere il medesimo risultato con una parcellizzazione dei servizi descritti nel

Capitolato.

L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali del MSNA, considerando prioritariamente il superiore interesse dello stesso anche in relazione alla sua provenienza, alla sua fede religiosa, al suo stato di salute, alla differenza di genere, alla presenza di situazioni di vulnerabilità, e predisponendo le misure idonee a prevenire forme di violenza e a garantire la sicurezza e la protezione dei MSNA presenti nella struttura.

Dell'accoglienza del minore è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio.

La Prefettura si riserva la facoltà di verificare, preventivamente all'affidamento del servizio l'idoneità delle strutture proposte.

Tale idoneità deve essere intesa in senso generale e riguarda tutti gli aspetti tecnici, amministrativi, logistici ed ambientali, con particolare riferimento all'eventuale presenza di altri centri per l'immigrazione e/ o centri SAI (ex SIPROIMI) nell'ambito del Comune.

La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. Nell'eventualità che l'immobile messo a disposizione dall'Operatore economico sia dichiarato inadatto per motivi logistici e ambientali ovvero che sia ridotto il numero di persone ospitabili presso ciascuna struttura proposta è facoltà dell'Operatore economico promuovere l'utilizzo di ulteriore struttura, la quale sarà comunque oggetto di separata valutazione sull'idoneità della stessa da parte della Prefettura. L'accoglienza dei minori è limitata al tempo strettamente necessario al loro trasferimento in progetti della rete SAI (ex SIPROIMI) e in centri di accoglienza messi a disposizione dai Comuni, ai sensi dell'art. 19 del dlgs 142/2015.

I concorrenti che intendono presentare offerta mettono a disposizione centri con capienza variabile (fino ad un massimo di 50 posti per ogni centro) in base alle proprie disponibilità. I requisiti di ordine speciale sono calcolati in relazione al numero dei posti offerto dal singolo concorrente, secondo quanto successivamente indicato.

L'accordo quadro è concluso con gli operatori economici che hanno presentato un'offerta valida e che sono collocati, in base all'esito della procedura aperta, in una graduatoria. I successivi contratti di appalto sono stipulati sulla base delle effettive necessità segnalate dal Ministero dell'Interno.

	Descrizione	Prezzo a base di gara
1	Servizio di gestione di centri di accoglienza per MSNA messi a disposizione dall'operatore economico comprensivo della fornitura del kit al netto del costo del lavoro	€ 48,21 pro capite pro die

Alle voci precedenti devono essere aggiunti i seguenti costi riferiti a forniture e/o servizi, oggetto di separata rendicontazione e non soggetti a ribasso:

	Descrizione	Prezzo a base di gara
2	Costo del lavoro (CCNL cooperative sociali)	€ 11,79 pro capite pro die
3	Scheda telefonica una tantum	€ 0,027 pro capite pro die
4	Pocket Money	€ 2,50 pro capite pro die

I prezzi a base di gara sono al netto di Iva, se dovuta.

Al prezzo di cui al n.1, verrà applicato il ribasso percentuale offerto dal concorrente.

Il prezzo pro capite pro die comprende il costo della manodopera, pari ad € **11,79 pro capite pro die** (per un totale di € 430.335,00 per i 24 mesi di appalto), come modificato con Nota del Ministero dell'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e per l'Immigrazione Prot. nr. 23196 del 23/05/2024, già assunto al Protocollo Provincia Massa-Carrara con il nr. 10701 del 21/06/2024, non soggetto al ribasso.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice, resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Non sono ammissibili offerte che riportino un importo della manodopera inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge, come previsto dall'art.110 c. 4 lett. a) del D.lgs.36/2023, in combinato disposto con quanto previsto dall'art.11 e dall'art.41 cc.13 e 14 del Codice.

Il contratto collettivo applicato CCNL è il contratto collettivo nazionale e territoriale per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo richiamato nel capitolato.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Tutti i servizi e le forniture sono rendicontati e liquidati secondo quanto indicato nel capitolato.

Determinazione dell'importo dell'appalto all'esito dell'aggiudicazione ed in sede di stipula del contratto

1. L'importo massimo annuale del contratto d'appalto è determinato all'esito dell'aggiudicazione ed in sede di stipula del contratto, moltiplicando, per il numero dei posti di accoglienza indicati nel medesimo contratto e per 365 giorni, la sommatoria delle singole voci di costo a base d'asta e delle ulteriori voci di costo non suscettibili di ribasso.

2. L'aggiudicatario prende atto che l'importo sopra riportato è da intendersi quale massimale di spesa annuo e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi e delle forniture per il loro intero ammontare.

Rif. Art. 11 Capitolato speciale di appalto.

FONTE DI FINANZIAMENTO

Fondi Ministeriali.

3.1 DURATA

La durata dell'Accordo Quadro è di 24 mesi, mentre i singoli contratti di appalto avranno la durata di 12 mesi prorogabili di altri 12 mesi. E' fatta salva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario - secondo i limiti e alle condizioni prescritte dall'art. 120 del dlgs 36/2023.

In caso di proroga, la Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto alle medesime condizioni del precedente accordo quadro, fatte salve eventuali modifiche di cui all'art. 13, del CSA tenuto conto delle presenze effettive al momento della medesima proroga nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.

La Prefettura comunicherà all'aggiudicatario la volontà di procedere alla proroga del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Per quanto non disposto nel presente disciplinare si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2 REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice FOI calcolato dall'ISTAT, come previsto all'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta non assumono rilievo ai fini dell'applicazione del precedente comma.

In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, lo stesso può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto in corso al momento della proroga.

Per quanto non disposto nel presente disciplinare si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

Eventuali modifiche dei contratti e obbligo del quinto

La Prefettura, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, si riserva di richiedere all'Ente gestore variazioni delle prestazioni contrattuali.

Per quanto non disposto nel presente disciplinare si rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto.

N.B.: Nei limiti strettamente necessari, la Prefettura si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente per contemperare le esigenze di ordine e sicurezza, equa distribuzione dei posti sul territorio della Provincia di Massa-Carrara, sostenibilità del sistema dei richiedenti asilo su tutto il territorio, diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza, esigenze di unità dei nuclei familiari, riservandosi in ogni caso la facoltà di rimodulare il suddetto indirizzo qualora dovessero pervenire dal Ministero dell'Interno diversi e/o ulteriori criteri e parametri per l'affidamento del servizio di accoglienza ed assistenza in favore dei cittadini stranieri richiedenti asilo;

Inoltre in corso di esecuzione nel caso sia necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

3.4 VALORE GLOBALE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore complessivo dell'accordo quadro, al netto di Iva, è pari ad € 2.282.235,50 e deriva dalla moltiplicazione dell'importo corrispondente al costo totale massimo giornaliero (€ 62,527) per il numero dei posti (50) e per la durata dell'accordo quadro di mesi 24 (730 giorni) al netto di IVA.

Il valore comprensivo delle opzioni di modifica, previste, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato, nei limiti del 50% del valore dell'accordo è pari ad € 1.141.117,75.

In corso di esecuzione nel caso sia necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a

concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, per un importo pari ad € 456.447,10.

Il Valore complessivo stimato dell'appalto, ex art. 14, D.Lgs. n. 36/2023, è pari ad € 3.879.800,35.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma

2, lettera b), c), d). L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE 2.0).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

WHITE LIST

Si indica che nel servizio sono ricomprese attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 lettera i-ter) Servizio di ristorazione.

Pertanto, sia le imprese concorrenti che gli eventuali subappaltatori che svolgono attività previste dall'art. 1, c.53 della L. 190/2012 **devono essere iscritte** nell'elenco di cui al comma 52 della medesima L. 190/2012.

Gli operatori economici **devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)** istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede **oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco** (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostantiva e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla

partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 100, c.1, lett. a) e c.3 del D.Lgs. 36/2023)

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti alle prestazioni oggetto dell'appalto oppure iscrizione al RUNTS o ad albi/registri secondo la normativa prevista per la propria forma giuridica.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro verificata tramite il FVOE 2.0. Gli operatori economici caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (art. 100, c.1, lett. b) e c.11 del D.Lgs 36/2023)

Possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 50% dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara *pro capite pro die* moltiplicato per il numero dei posti offerti e per la durata dell'accordo quadro.

Per la partecipazione alla procedura di gara l'operatore economico potrà autocertificare il possesso del requisito richiesto.

La comprova di tale requisito è fornita mediante inserimento da parte dell'operatore economico della polizza in copia conforme nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0).

La copertura assicurativa dovrà avere data di stipula anteriore alla data di presentazione dell'offerta.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un elenco di servizi analoghi all'oggetto del presente accordo di valore almeno pari al 20% dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara *pro capite pro die* moltiplicato per il numero dei posti offerti, per la durata dell'accordo quadro.

La comprova del requisito è fornita mediante inserimento da parte dell'operatore economico nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0) della seguente documentazione:

- a) In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - originale o copia conforme di apposite attestazioni rilasciate dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione
- b) In caso di servizi/ prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
 - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

Per la partecipazione alla procedura di gara l'operatore economico potrà autocertificare il possesso del requisito richiesto.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo alla **copertura assicurativa contro i rischi professionali** di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi ai servizi di accoglienza di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di ordine generale dovrà essere posseduto:

- In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
- In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I consorzi di cooperative e i consorzi artigiani, di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi stabili, di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il Ministero dell'Interno in sede di redazione del nuovo schema di capitolato, d'intesa con A.N.AC., ha ritenuto opportuno non includere l'istituto dell'avvalimento, ex art. 104 del D.Lgs. 36/2023, negli atti di gara in quanto che i contratti di accordo quadro per i servizi in oggetto sono inquadrabili come contratti misti, con prevalenza di servizi alla persona. In relazione a essi, l'art.128 del Codice prevede un regime alleggerito (più snello e meno oneroso di quello ordinario) e richiama espressamente le disposizioni destinate a trovare applicazione nella procedura di evidenza pubblica diretta all'aggiudicazione. Tra di esse non figura l'articolo 104. (cfr. faq allegate alla circolare ministeriale n. 24085 del 29/05/24 e consultabili al seguente link: <https://interno.gov.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/decreti-direttive-e-altri-documenti/decreto-schema-capitolato-gara-appalto-fornitura-beni-e-servizi-relativi-alla-gestione-e-funzionament>).

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, nel rispetto dell'art. 16 del Capitolato d'appalto che stabilisce quali prestazioni l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Prefettura dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per l'esecuzione delle prestazioni subappaltabili di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023 nonché le ulteriori, vigenti norme in materia di subappalto di servizi e forniture, in quanto compatibili.

Rif. Art. 16 CSA

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Relativamente ai requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione si rimanda a quanto stabilito e disciplinato dal presente Disciplinare di gara nonché dal Capitolato Speciale d'Appalto, e relativi Allegati, e dalla vigente normativa.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Il Ministero dell'Interno in sede di redazione del nuovo schema di capitolato, d'intesa con A.N.AC., ha ritenuto opportuno non includere la garanzia provvisoria, ex art. 106 del D.Lgs. 36/2023, negli atti di gara in quanto i contratti di accordo quadro per i servizi in oggetto sono inquadrabili come contratti misti, con prevalenza di servizi alla persona. In relazione a essi, l'art.128 del Codice prevede un regime alleggerito (più snello e meno oneroso di quello ordinario) e richiama espressamente le disposizioni destinate a trovare applicazione nella procedura di evidenza pubblica diretta all'aggiudicazione. Tra di esse non figura l'articolo 106.

Ai sensi dell'art. 12 dello Schema di Capitolato, resta tuttavia ferma l'applicazione della garanzia definitiva in conformità dell'art. 117 del D.Lgs. 36/2023. (cfr. faq allegate alla circolare ministeriale n. 24085 del 29/05/24 e consultabili al seguente link: <https://interno.gov.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/decreti-direttive-e-altri-documenti/decreto-schema-capitolato-gara-appalto-fornitura-beni-e-servizi-relativi-alla-gestione-e-funzionament>).

11. SOPRALLUOGO

Non richiesto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 (GURI n.9 del 12 gennaio 2024) pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE 2.0. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

N.B.: AVVISO del 17 maggio 2024 - Avviso agli operatori economici per il pagamento del contributo gara a favore dell'Autorità

Il versamento contributivo a favore dell'Autorità, dovuto per la partecipazione a procedura di scelta del contraente, dovrà essere effettuato **esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara**. Tale modalità, come noto, garantisce l'attestazione immediata dell'avvenuto pagamento e non richiede

ulteriori adempimenti verso l'ANAC.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare/Bando. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di megabyte per singolo file indicato dalla Piattaforma. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i formati indicati dalla Piattaforma.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero, 055.6560174 o al Customer Support per Operatori Economici: start.oe@accenture.com

Per partecipare alla presente procedura d'appalto, l'Operatore Economico, entro le ore 12:00 del giorno 10 dicembre 2024, dovrà aver compilato, firmato digitalmente ove richiesto, ed inserito negli appositi spazi della piattaforma START dedicati alla presente gara, all'indirizzo <https://start.toscana.it/>, la documentazione richiesta.

Dopo il suddetto termine perentorio **NON** sarà più possibile interagire con il "sistema" e quindi partecipare alla gara.

L'"OFFERTA" è composta da:

Documentazione amministrativa

Offerta tecnica

Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata in automatico dalla Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale (FVOE 2.0) deve essere in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 101 del Codice del Soccorso istruttorio.

L’offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all’operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all’indicazione degli elementi che consentono l’individuazione dell’errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell’offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l’offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell’offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 9 del presente Disciplinare/Bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il concorrente dovrà presentare, inserendola negli appositi spazi previsti da START per la documentazione amministrativa tutta la documentazione di seguito elencata. Le dichiarazioni e i documenti richiesti sono essenziali alla partecipazione alla gara e dunque obbligatori.

15.1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori;
- Generare il documento “*domanda di partecipazione*” accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa;
- Scaricare sul proprio pc il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento “*domanda di partecipazione*” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- Inserire nel sistema il documento “*domanda di partecipazione*” firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf “*domanda di partecipazione*” generato automaticamente dal Sistema.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti. L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9,... [completare in base a come è stata declinata la clausola].
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul profilo di committente nella sez. Amministrazione trasparente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità reperibile sul profilo di committente nella sez. Amministrazione trasparente;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui

all'articolo 90 del Codice;

- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo successivo;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Si richiede la massima attenzione da parte degli Operatori Economici nel rendere tutte le dichiarazioni richieste nel DGUE. Si raccomanda pertanto la massima cura nel compilare le varie sezioni in cui si articola il DGUE.

Il DGUE è compilato online sulla piattaforma.

Terminata la compilazione del form, **il sistema genera in automatico il documento informatico che dovrà essere firmato digitalmente e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.**

Il DGUE, è documento SEMPRE OBBLIGATORIO sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3. Tali soggetti devono essere indicati nella domanda di partecipazione.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE 2.0, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self-cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, la piattaforma genera un DGUE per ciascun membro del RTI/Consorzio ordinario che dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario. L'inserimento di tali documenti sulla piattaforma avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 68 del Codice il DGUE generato in automatico dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio stesso.

15.3) MODELLO ULTERIORI DICHIARAZIONI

Il concorrente dovrà compilare il “Modello ulteriori dichiarazioni”, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara

Pertanto il concorrente dovrà:

- Scaricare sul proprio pc il “Modello ulteriori dichiarazioni”;
- Compilarlo in ogni sua parte;
- Firmarlo digitalmente;
- Riallegarlo all'interno del sistema START nello spazio dedicato.

15.4) MODELLO INDIVIDUAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

Il concorrente dovrà compilare il Modello “Individuazione titolare effettivo”, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara

Pertanto il concorrente dovrà:

- Scaricare sul proprio pc il Modello “Individuazione titolare effettivo”;
- Compilarlo in ogni sua parte;
- Firmarlo digitalmente;
- Riallegarlo all’interno del sistema START nello spazio dedicato.

15.5) DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO DI INTERESSE

Il concorrente dovrà far compilare la dichiarazione relativa all’assenza di conflitto di interessi al Titolare Effettivo (nel caso in cui vi fossero più Titolari Effettivi la dichiarazione dovrà essere resa da ognuno di essi), secondo il modello reso disponibile dall’Amministrazione tra la documentazione di gara

Pertanto il concorrente dovrà:

- Scaricare sul proprio pc il modello di dichiarazione;
- Farlo compilare dal titolare effettivo in ogni sua parte;
- Farlo firmare digitalmente dal titolare effettivo;
- Riallegarlo all’interno del sistema START nello spazio dedicato.

15.6) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Il concorrente dovrà allegare, nell’apposito spazio della piattaforma START, copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del/dei sottoscrittore/i.

15.7) RICEVUTA VERSAMENTO ANAC

A decorrere dal 1° gennaio 2024 gli operatori economici e le stazioni appaltanti sono nuovamente tenuti al versamento dei contributi dovuti all’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC) per tutte le procedure di scelta del contraente, secondo le disposizioni della delibera di autofinanziamento dell’Autorità attualmente in vigore (Delibera n. 610/2023).

Il concorrente dovrà allegare, nell’apposito spazio della piattaforma START, la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC).

15.8) IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite Mod. F24 indicando nella Sezione erario il Cod. 1562.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la scansione del detto modello F24.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell’imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.9) PATTO DI INTEGRITÀ

Il concorrente dovrà sottoscrivere il Patto di Integrità, che dovrà essere firmato dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa.

Pertanto il concorrente pertanto dovrà:

- Scaricare sul proprio pc il “Patto di Integrità”;
- Compilarlo in ogni sua parte;
- Timbrarlo e firmarlo digitalmente;
- Riallegarlo all’interno del sistema START nello spazio dedicato.

15.10) ISCRIZIONE A REGISTRI E VISURA CAMERALE COMPLETA

Il concorrente dovrà allegare copia dell'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti alle prestazioni oggetto dell'appalto oppure iscrizione al RUNTS o ad albi/registri secondo la normativa prevista per la propria forma giuridica.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Il concorrente dovrà altresì allegare copia della visura camerale completa della ditta partecipante firmata digitalmente. Nel caso di partecipazione in forma aggregate (RTI, Consorzio, ecc) dovranno essere caricate le visure camerali complete di tutti i soggetti del raggruppamento partecipanti alla procedura. Nel caso di ditte partecipate da altre società dovranno essere presentate anche le visure camerali di queste ultime.

15.11) ISCRIZIONE WHITE LIST

Gli operatori economici devono presentare, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**c.d. white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono presentare idonea documentazione atta a dimostrare di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

15.12) COPERTURA ASSICURATIVA

Il concorrente dovrà allegare, nell'apposito spazio della piattaforma START, autocertificazione della copertura assicurativa di cui al punto 6.2 del presente Disciplinare/Bando di gara.

15.13) SERVIZI ANALOGHI

Il concorrente dovrà allegare autocertificazione attestante l'esecuzione di servizi analoghi così come dettagliato al punto 6.3 del presente Disciplinare/Bando di gara.

15.14) DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

Nello spazio "Documentazione amministrativa aggiuntiva" del sistema START il concorrente potrà presentare eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la partecipazione alla procedura o che ritenga comunque opportuno allegare.

SI RACCOMANDA DI EVITARE INSERIMENTI MULTIPLI DEI MEDESIMI DOCUMENTI, IN SEZIONI DIFFERENTI DA QUELLE APPOSITAMENTE CREATE DALLA PIATTAFORMA.

Si precisa che

- **i documenti devono essere debitamente compilati e sottoscritti a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente (in tal caso va allegata anche relativa procura);**
- **nel caso di raggruppamenti/consorzi, ciascun mandante parte dello stesso dovrà presentare i documenti di cui ai punti 15.1), 15.2), 15.3), 15.4), 15.5), 15.6), 15.9), 15.10), 15.11), 15.12), 15.13);**
- **nel caso di consorziata esecutrice, la ditta esecutrice dovrà presentare i documenti di cui ai punti 15.2), 15.3), 15.4), 15.5), 15.6), 15.9), 15.10), 15.11), 15.12), 15.13);**

- **ciascun soggetto partecipante alla procedura dovrà dare indicazione del Titolare Effettivo;**
- **ciascun soggetto partecipante alla procedura dovrà far compilare al Titolare Effettivo l'autocertificazione di assenza di conflitto di interessi;**
- **la documentazione dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.**

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica del servizio offerto secondo quanto indicato nell'Allegato 1-Ter del Capitolato.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nell'Allegato 1-Ter del Capitolato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui al Codice.

Nel caso di offerta presentata da un Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituiti, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE già costituiti, per i quali sussiste comunque l'obbligo di produrre l'atto costitutivo, l'offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione tecnica.

17. DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

17.1 OFFERTA ECONOMICA

Si rileva che nella presente procedura l'offerta economica generata "form-on line" direttamente dalla piattaforma regionale START **ha un valore puramente virtuale.**

Il concorrente dovrà, comunque, compilare l'apposito form-online solo ed esclusivamente al fine di consentire il funzionamento della procedura informatizzata, indicando il valore offerto pari a 1,00, come da istruzioni che seguono:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il form on line
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

17.2 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà compilare in ogni parte e caricare sulla Piattaforma START, pena esclusione, il modello "Dettaglio offerta economica"

Il concorrente dovrà pertanto:

- Scaricare sul proprio pc il documento "Dettaglio offerta economica", in formato pdf;
- compilare il documento "Dettaglio offerta economica";

- inserire nel sistema START nell'apposito spazio previsto "Dettaglio offerta economica" il documento "Dettaglio offerta economica" compilato, scansionato e firmato digitalmente.

Nel "Modello offerta economica" l'operatore dovrà indicare il **ribasso percentuale da applicare al prezzo pro-die/pro-capite delle voci indicate a base di gara.**

Verranno prese in considerazione fino a **tre (3) cifre decimali.**

Ai sensi del comma 9, art. 108, del D.Lgs. 36/2023, l'offerta economica deve indicare obbligatoriamente i **propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Si avverte che:

- qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, non ancora costituita, il l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.
- in caso di associazione temporanea, già costituita, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario;
- nella formulazione dell'offerta economica il soggetto concorrente dovrà tener conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione e dal capitolato d'Appalto che possono influire sul servizio oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto considerato dallo stesso soggetto remunerativo;
- la presentazione dell'offerta economica comporta l'accettazione di tutte le condizioni del Capitolato d'Appalto da parte del soggetto concorrente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, secondo i criteri di cui agli allegati che fanno parte integrante del capitolato tenendo conto della stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

Punteggio offerte tecnica max punti 70

Punteggio offerta economica max punti 30

Per un totale di punti max 100.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base punteggi e alle formule previsti nell'Allegato 1- ter del Capitolato.

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Rif. Allegato 1-Ter del Capitolato

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Rif. Allegato 1-Ter del Capitolato

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE

PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è pari a 30 punti ed è attribuito secondo la seguente formula:

$$Pe = 30 * Ci$$

Dove:

- Pe è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo.
- Ci è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo.

Il coefficiente Ci viene calcolato per tutte le offerte con la seguente formula bilineare:

$$\text{(per } Ai \leq \text{Asoglia): } Ci = X * Ai / \text{Asoglia}$$

$$\text{(per } Ai > \text{Asoglia): } Ci = X + (1,00 - X) * [(Ai - \text{Asoglia}) / (\text{Amax} - \text{Asoglia})]$$

dove:

- Ai è il valore di ribasso dell'offerta i-esima
- Asoglia è il valore di ribasso medio
- Amax è il valore di ribasso massimo offerto
- X è una costante che si assume pari a 0,85

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio complessivo, in applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1, utilizzato sia per la valutazione dell'offerta tecnica sia per quella economica, è dato dalla somma dei punteggi riportati in entrambe le componenti, così come specificato nell'Allegato 1-Ter del Capitolato.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della Prefettura in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la Prefettura può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione dell'anomalia delle offerte.

Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

La Stazione appaltante e la Prefettura di Massa-Carrara pubblicano nelle rispettive sezioni "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 20 del Codice.

Si individuano la piattaforma START e la Posta Elettronica Certificata quali mezzi tecnici necessari per consentire ai commissari che ne facciano richiesta di lavorare a distanza, in modo da assicurare la riservatezza delle comunicazioni.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa,
- delle offerte tecniche,
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si precisa che nella presente bando di gara non è indicata alcuna data per l'apertura delle offerte, in quanto nella gara telematica, come rilevato dalla consolidata giurisprudenza (tra le altre: TAR Veneto, Sez. III, sent. n. 370, 3 marzo 2018, TAR Campania, sez. I sent. n. 725, 2 febbraio 2018, Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Consiglio di Stato, sez. III 3 ottobre 2016, n. 4050), non sussiste l'obbligo della seduta pubblica.

A sostegno di tale posizione è stato rilevato che lo stesso Codice dei Contratti, non contempla alcuna fase pubblica. In tale contesto normativo, pertanto, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l'applicazione dello stesso ma alle peculiarità e specificità che l'evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, atteso che la piattaforma elettronica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni.

In altri termini, poiché nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l'obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'Autorità che presiede la gara ovvero il Seggio di gara qualora costituito, procederà nella prima seduta, ad accedere all'area contenente la Documentazione amministrativa di ciascuna singola offerta presentata nei termini, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e pertanto il relativo contenuto non sarà visibile né all'Autorità che presiede la gara ovvero il Seggio di gara, né alla Stazione appaltante, né ai concorrenti, né a terzi; il Sistema pertanto in questa fase consentirà l'accesso alla sola Documentazione Amministrativa. L'Autorità che presiede la gara ovvero il Seggio di gara procederà:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare/Bando;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 90, del Codice.

I provvedimenti di ammissione e di esclusione sono pubblicati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo internet www.provincia.ms.it e sono comunicati mediante PEC ai concorrenti. Le informazioni agli offerenti di cui all'art. 90 del Codice saranno

comunicate mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

L'autorità che presiede la gara, procederà a scaricare da sistema le offerte tecniche presentate dai concorrenti a disposizione della Commissione giudicatrice.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente Disciplinare/Bando, nel Capitolato speciale d'appalto e nei relativi allegati.

Si procederà:

- a) ad inserire il punteggio tecnico attribuito dalla Commissione sulla piattaforma;
- b) all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche;

La Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio applicando i criteri e le formule come indicati nella documentazione di gara.

In seduta si procederà ad inserire il punteggio economico sulla piattaforma

Il sistema START provvederà

- a) alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico
- b) alla predisposizione della graduatoria di merito.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della fase di affidamento - che procederà a proporre l'esclusione del concorrente al RUP della Stazione Appaltante Qualificata da disporre per

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 70 c.4 del Codice.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

L'Amministrazione procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

Le stazioni appaltanti valutano la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa.

In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa le stazioni appaltanti, su richiesta del RUP, richiedono per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.

Qualora ricorrano i presupposti per la verifica di congruità delle offerte la Stazione appaltante avvia la verifica di congruità ai sensi dell'art. 110, del Codice.

La verifica di anomalia dell'offerta sarà condotta dal RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione Giudicatrice. In quest'ultima ipotesi, il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere per il tramite della Stazione Appaltante Qualificata ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA

La procedura si concluderà con l'aggiudicazione dell'accordo quadro in favore degli operatori economici che abbiano presentato un'offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Prefettura può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso da quello indicato dalla Prefettura, il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele al fine di garantire il rispetto della clausola sociale nei termini indicati.

L'aggiudicazione è disposta a cura della Prefettura all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare/Bando ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Si procede, inoltre, a:

- a) richiedere, ai fini delle verifiche antimafia, una dichiarazione contenente i dati identificativi e luogo di residenza dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011 (ove non già posseduti) e dei relativi familiari conviventi di maggiore età;
- b) richiedere il titolo di disponibilità per ciascuno degli immobili proposti o, in mancanza, apposita scrittura privata dalla quale risulti l'impegno del proprietario a concedere in locazione, comodato, ecc., il suddetto immobile al concorrente proponente a decorrere dalla stipula del futuro contratto d'appalto e per tutta la durata del medesimo;

25. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

La sottoscrizione ha luogo entro 60 giorni, la Prefettura può stabilire un termine diverso dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula può essere differita.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Prefettura, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura che potrà procedere all'affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto d'appalto.

26. INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO

La Prefettura procederà all'affidamento dei singoli contratti secondo l'ordine della graduatoria.

La Prefettura, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente per contemperare esigenze di ordine e sicurezza; equa distribuzione dei posti sul territorio provinciale; diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza; esigenze di unità dei nuclei familiari.

I parametri connessi a tali esigenze non sono predeterminabili in base all'esperienza pregressa

dipendendo la loro attuazione dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti.

Prima della stipula del contratto d'appalto la Prefettura procede a:

- a) richiedere la presentazione delle dichiarazioni sostitutive - ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - dei titolari/proprietari degli immobili, nonché dei soggetti facenti parte dell'assetto proprietario degli stessi, con le quali ciascuno dei predetti soggetti attesta che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 87, co. 4, del medesimo decreto. Tali dichiarazioni devono riportare i dati identificativi e luogo di residenza dei dichiaranti, nonché i dati identificativi dei familiari conviventi di maggiore età ai fini delle successive verifiche;
- b) richiedere la documentazione necessaria al fine di dimostrare che gli immobili presso i quali sarà espletato il servizio siano agibili, con idonea destinazione d'uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica, di antinfortunistica, di prevenzione incendi e di sicurezza, tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

La Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, non procederà alla stipula del contratto d'appalto.

Sottoscrizione dei contratti d'appalto

I singoli contratti di appalto sono stipulati "in modalità elettronica, mediante scrittura privata". L'appaltatore prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto presenta:

- la garanzia definitiva pari al 10% o una percentuale inferiore ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Codice, modificata secondo quanto indicato all'articolo 117 comma 2 del Codice da calcolare sull'importo del contratto.
- i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura (articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice).

L'appaltatore, prima dell'inizio della prestazione comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura che potrà procedere all'affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto d'appalto.

Sostituzione degli immobili

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il contraente, potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché, quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente. Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Prefettura che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta.

Nei precedenti casi l'onere del trasferimento è a carico del gestore.

La Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 s.m.i. DPR 81/2023 e nel Codice di comportamento della Provincia di Massa-Carrara.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella piattaforma di e-procurement utilizzata quale www.start.toscana.it nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Massa-Carrara rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. Toscana Via Ricasoli, 40 Firenze tel. 055/267301 Fax 055/293382 www.giustizia-amministrativa.it entro il

termine di 30 gg. decorrenti:

- per quanto attiene il Disciplinare/Bando di indizione gara, dalla relativa pubblicazione;
- per quanto attiene il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante;
- in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.

COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al Collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n.3 minimo membri.

La costituzione del collegio consultivo tecnico è a iniziativa della Prefettura di Massa-Carrara prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data e le norme prevedono un compenso che sarà successivamente stimato per la presente gara quale somma massima oltre Iva e Cpa, da dividere al 50% con l'aggiudicatario.

31. PUBBLICAZIONI

Gli obblighi di pubblicazione in ambito nazionale ed europeo per il presente bando sono assolti dalla BDNCP attraverso la piattaforma START, come da normativa in vigore dal 1 Gennaio 2024, che garantisce la pubblicità legale degli atti ai sensi degli articoli 84 e 85 del codice.

Il presente bando è pubblicato altresì sul sito istituzionale dell'Ente (nella sezione Amministrazione Trasparente), <https://provincia.ms.it>.

32. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché la stipula del contratto, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli garantendo la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

Il Titolare del trattamento è la Provincia di Massa-Carrara, Pec: provincia.massacarrara@postacert.toscana.it, ai sensi della Delibera CP n. 13/2018 di approvazione del Regolamento Provinciale di attuazione del Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito www.provincia.ms.it accedendo alla sezione "privacy".

SETTORE 1 “Amministrativo-Finanziario”

Dott.ssa. Claudia BIGI

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale D.Lgs 82/2005 e s.m.i.)